



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Bonifiche e rifiuti

Determinazione n. 94 / 2026

Responsabile del Procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.152/2006 ALLA DITTA RANIERI SRL PER L'IMPIANTO SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA 29 NEL COMUNE DI CAMPOGARA (VE)

La dirigente

Visti:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;

la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l'art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l'art. 13 "compiti dei dirigenti" comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e il Documento Unico di programmazione 2026-2028, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano rispettivamente n. 32/2025 e n. 18/2025 come da ultimo aggiornato;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";

il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";

il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;

l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;

il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

il DM n. 59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23

dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;

la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;

la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;

la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 del 22/2/2016, che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma;

Visto che la ditta Riviera Rottami Srl è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 32370 del 17.05.2024 rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di recupero di rifiuti sito in via dell'Industria 29 30031 nel Comune di Camponogara VE;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 27483 e n. 27484 del 28.04.2025 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale del provvedimento sopra citato e che le modifiche richieste consistono in:

- inserimento dell'attività di recupero identificata dalla causale R4 sui rifiuti a matrice metallica ferrosa e non ferrosa attualmente autorizzati al fine di cessarne la qualifica di rifiuto ai sensi del Reg. Eu. 333/2011 e del Reg. Eu. 715/2013;
- possibilità di ricevere rifiuti pericolosi identificati dal codice EER 160211* (nello specifico climatizzatori e pompe di calore) sui quali poter effettuare l'operazione di bonifica e disassemblaggio delle componenti non pericolose (R12^{SC});

- inserimento di nuovi codici EER di rifiuti non pericolosi sui quali svolgere l'attività di messa in riserva ed accorpamento (R13 ed R12^{Acc});
- possibilità di ricevere il rifiuto "batterie" pericoloso e non pericoloso sul quale poter svolgere l'attività di messa in riserva e accorpamento (R13 ed R12^{Acc});
- aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti passando dalle attuali 440 tonnellate a 490 tonnellate, fermo restando i quantitativi massimi trattabili attualmente autorizzati;
- revisione del layout impiantistico;

Visto che:

con prot. n. 35886 del 27.05.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 24.06.2025 per la valutazione del progetto presentato;

con prot. n. 43080 del 23.06.2025 è stato acquisito il parere favorevole del Comando Polizia Locale del Comune di Camponogara in merito all'impatto delle modifiche richieste sulla viabilità comunale;

con prot. n. 43287 del 24.06.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE con il quale si chiede alla ditta un approfondimento in merito alle modalità di gestione degli oli esitati dall'attività di disassemblaggio, "bonifica" e gestione dei liquidi refrigeranti del rifiuto con codice EER 160211*;

con nota prot. n. 43298 del 24.06.2025 è stato acquisito il parere del Comune di Camponogara in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, chiedendo che la stessa sia aggiornata con le norme vigenti

con prot. n. 44050 del 26.06.2025 è stato trasmesso il verbale prot. 43896 del 26.06.2025 relativo alla riunione svolta in data 24.06.2025 chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale ed il parere conclusivo agli enti coinvolti nei successivi 20 giorni;

con nota prot. n. 55862 del 14.08.2025 la ditta ha chiesto 20 giorni di proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, concessa con nota prot. n. 56564 del 19.08.2025;

con nota acquisita al prot. n. 59149 del 29.08.2025 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;

con nota prot. n. 60309 del 04.09.2025 è stata trasmessa agli enti coinvolti la richiesta dei pareri conclusivi;

con prot. n. 64523 del 19.09.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio conclusivo da parte di ARPAV USACE con il quale non si rilevano ulteriori elementi di rilievo;

con prot. n. 68488 del 03.10.2025 è stato acquisito il parere conclusivo favorevole da parte del Comune di Camponogara in merito alla regolarità degli aspetti urbanistico/edilizi, della viabilità e dell'impatto acustico in conformità all L. 447/1995 e succ.;

Preso atto che con determina della Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia prot. n. 24177 del 10.04.2025 è stato disposto il non assoggettamento alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii di cui all'istanza di verifica prot. 736 e 738 del 08.01.2025 per la modifica sostanziale presso lo stabilimento sito all'indirizzo citato in oggetto;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 3046015918542 emessa da Assicuratrice Milanese SpA con scadenza il 19.01.2033

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Visto che con nota prot. 59246 del 04.09.2023 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. 59246 del 04.09.2023, copia della dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 27483 e n. 27484 del 28.04.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26.01.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

- 1 La ditta RANIERI S.r.l. (C.F. 05252070288), con sede legale in Via Dell' Industria 29 30031 CAMPONOGARA VE, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione dell'modifica progettuale e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in via dell'Industria 29 30031 nel Comune di Camponogara VE, per le attività di cui al successivo punto 14, nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
- 2 Il presente provvedimento ha **validità fino al 19.01.2033** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
- 3 L'avvio dell'esercizio provvisorio relativo alla modifica richiesta e a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato alla presentazione di seguito elencato e a quanto previsto al successivo punto 9:
 - a data di avvio dell'impianto;
 - b Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
- 4 Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
- 5 **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.
- 6 **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte della Scrivente Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.
- 7 Sino all'ottenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011 e ai sensi del Regolamento Europeo n. 715/2013 la ditta non potrà svolgere l'operazione R4 di cessazione della qualifica di rifiuto sui rifiuti da sottoporre a tale attività di recupero.
- 8 **A decorrere dalla data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio** ai sensi del presente provvedimento, è revocato il provvedimento prot. n. 32370 del 17.05.2025. Dalla medesima data la ditta ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Garanzie finanziarie

- 9 L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Scrivente Amministrazione, della fideiussione prestata ai sensi dei punti successivi.
- 10 La ditta con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto secondo la modifica approvata con il presente provvedimento, deve presentare le garanzie finanziarie dovute ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. L'importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo mese disponibile. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).

- 11 Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
- 12 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Camponogara ed all'Arpav.
- 13 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.

RIFIUTI

- 14 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- R4:** selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013.
- R13:** messa in riserva per i rifiuti in ingresso per sottoporli ad una delle operazioni di cui alle causali da R1 a R12. È prevista sia la messa in riserva fine a sé stessa che funzionale al trattamento in impianto;
- R13:** messa in riserva dei rifiuti prodotti per sottoporli, presso impianti terzi, ad una delle operazioni di cui alle causali da R1 a R12 e, limitatamente ai codici EER 191202 e 191203, per sottoporli all'operazione di recupero R4 presso il proprio impianto.
- D15:** deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta per sottoporli, presso impianti terzi, ad una delle operazioni da D1 a D14;
- R12^{acc}:** stoccaggio all'interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti provenienti da produttori differenti aventi medesimo codice EER, medesime caratteristiche merceologiche, nonché destinati al medesimo ciclo di recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati;
- R12^{acc}:** stoccaggio all'interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti provenienti da produttori differenti aventi medesimo codice EER, medesime caratteristiche merceologiche, nonché destinati al medesimo processo di trattamento presso l'impianto della ditta proponente;
- R12^{El}:** eliminazione delle impurità eventualmente presenti nei rifiuti in ingresso. Il rifiuto mantiene il medesimo codice EER di ingresso mentre all'impurità viene attribuito il codice EER 1912xx attinente alla merceologia;
- R12^{SC}:** selezione, cernita e disassemblaggio effettuata manualmente o mediante mezzo meccanico dagli operatori della ditta, realizzata nelle aree "T1", "T2" e "T3". Da questa operazione non viene prodotto materiale che cessa la qualifica di rifiuto, bensì saranno ottenuti rifiuti qualificati da avviare successivamente ad impianti di recupero finale, ovvero ad ulteriori impianti di recupero che svolgono operazioni definite con la causale R12 ma differenti rispetto a quelle svolte dalla ditta;
- R12^{SC}:** bonifica per eliminazione del gas refrigerante e disassemblaggio delle varie componenti recuperabili limitatamente ai rifiuti con EER 161211* effettuata nell'area "T4";
- R12^{RV}:** riduzione volumetrica effettuata mediante mezzo meccanico (cesoia) dagli operatori, realizzata nelle aree "T1", "T2". Da questa operazione non viene prodotto materiale che cessa la qualifica di rifiuto, bensì saranno ottenuti ancora rifiuti da avviare successivamente ad impianti di recupero finale.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 15 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 16 La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **490 tonnellate**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui alla **tabella 3** allegata.
- 17 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **208 tonnellate/giorno**, e le **18200 tonnellate/anno**.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti Europei:

- 18 L'operazione di recupero **R4** dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente **entro 30 giorni dall'ottenimento**.
- 19 L'operazione di recupero **R4** del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente **entro 30 giorni** dall'ottenimento.

Prescrizioni operazioni

- 20 L'operazione di recupero R12^{El}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici EER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice EER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 21 L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa, ove indicata, sui rifiuti di cui alla **tabella 1** allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19xxxx.
- 22 L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il EER di ingresso.
- 23 Nel registro di carico e scarico dovrà essere adeguatamente indicata la destinazione del rifiuto accorpato.
- 24 Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
- 25 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il EER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
- 26 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

- 27 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
- 28 L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualevolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 29 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 30 I rifiuti in ingresso identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 31 In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti in ingresso possono essere conferiti secondo

le modalità di seguito elencate:

- EER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - EER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
- 32 I rifiuti aventi codice EER 120101, 120102, 120103, 120104 e 120105, potranno essere ricevuti in impianto solo se gli stessi presentano stato fisico definito come “non polverulento”.
- 33 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
- 34 I rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un’operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 35 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l’avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell’impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
- 36 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 37 Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 49/2014 ed in particolare dall’Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
- 38 Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell’Attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all’art. 33 c. 2 del D.Lgs. n. 49/2014.
- 39 Su tutti i rifiuti metallici (e *RAEE, anche di origine sanitaria*) conferiti deve essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 40 I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali devono essere svolti con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di esperti qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- 41 In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

Prescrizioni rifiuti prodotti

- 42 I rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, stoccabili presso l’impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 17, sono identificati come nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento, del quale ne fa parte integrante. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 17. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 43 I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
- 44 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni

anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti anche la **tabella 1 contenuta nell'Allegato 1**.

- 45 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, entro il 30 aprile di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti anche la **tabella 2 contenuta nell'Allegato 1**.
- 46 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice EER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 47 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 48 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

- 49 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 50 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 51 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC} ed R12^{EL}.
- 52 Nelle aree in cui avviene la gestione promiscua dell'attività di messa in riserva (R13) e accorpamento (R12^{Acc}) dovrà essere garantita la separazione tra le diverse operazioni e la tracciabilità dei rifiuti, anche con l'utilizzo di adeguata segnaletica identificativa.
- 53 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti dovrà rispettare quanto riportato nella **tabella 3** allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
- 54 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 55 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 56 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 57 Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
- 58 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo “first in – first out”). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 59 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 60 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione

alle proprietà.

- 61 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 62 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 63 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Prescrizioni generali

- 64 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 65 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 66 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 67 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 68 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 69 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 70 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 71 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 72 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 73 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 74 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti

conferiti in impianto.

- 75 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 76 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 77 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 78 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Camponogara (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 79 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 80 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 81 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 82 È fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
- 83 È fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 84 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 85 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Ranieri Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di CAMPONOGARA VE, all'Ulss 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente